



DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE  
SISTEMA IMPRESE

<b><u>Decreto Ministeriale n. 203 del 2 luglio 2024</u> recante istituzione del Registro informatico nazionale (RENT) delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarozzetta e natante a motore</b>	
Articolo	Contenuti di interesse
<b>Art. 1 (Oggetto)</b>	<p>Il decreto definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le <b>modalità di attivazione del Registro informatico pubblico nazionale</b>;</li> <li>✓ le <b>specifiche tecniche</b> (contenute nell'<a href="#">Allegato B</a>) nonché le <b>relative modalità di accesso e di registrazione</b> al medesimo registro da parte dei titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore e dei titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore.</li> </ul>
<b>Art. 2 (Definizioni)</b>	<p>Vengono indicate le <b>definizioni</b> applicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>autorizzazione</b>: il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente;</li> <li>b) <b>CED</b>: il Centro elaborazione dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;</li> <li>c) <b>doppia guida</b>: in relazione ai titolari di licenza, l'avvalimento di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari, ai sensi dell'articolo 10, comma 5-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21;</li> <li>d) <b>impresa</b>: l'impresa titolare dell'autorizzazione o della licenza oppure il consorzio o la cooperativa a cui tale titolo legale è stato conferito, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, legge 15 gennaio 1992, n. 21. L'impresa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della citata legge n.21 del 1992, deve avere la proprietà ovvero la disponibilità del veicolo o natante in conformità alla normativa vigente;</li> <li>e) <b>licenza</b>: il titolo abilitativo per l'esercizio del servizio taxi;</li> <li>f) <b>Ministero</b>: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</li> <li>g) <b>Registro Elettronico NCC Taxi</b>, di seguito <b>RENT</b>: il registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore, e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore, istituito ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, primo periodo, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;</li> <li>h) <b>servizio taxi</b>: il servizio di cui all'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;</li> <li>i) <b>servizio di noleggio con conducente</b>: il servizio di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.</li> </ul>
<b>Art. 3 (Contenuti del RENT)</b>	<p>Il <b>RENT</b> contiene i <b>dati</b> di cui all'<a href="#">Allegato A</a> (relativi a contratti stipulati, in assenza di intermediazione, con un committente, riferiti a un periodo di tempo predeterminato nel medesimo contratto di durata, nel rispetto dei vincoli di esercizio della relativa autorizzazione) ed è <b>diviso in distinte sezioni</b> a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>imprese titolari di licenza per il servizio taxi</b>;</li> <li>b) <b>imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente</b>;</li> <li>c) imprese titolari di licenza o autorizzazione per i servizi di cui alle lettere a) e b) espletati con natanti a motore</li> </ul>

	Il MIT provvederà con proprio provvedimento a eventuali modifiche dell'Allegato A.
<b>Art. 4 (Accesso al RENT)</b>	<p>Hanno <b>facoltà di accesso al RENT</b> (comma 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli agenti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, unicamente ai fini della consultazione dei dati in esso presenti;</li> <li>b) le imprese registrate, unicamente ai fini della consultazione dei dati alle medesime riferiti;</li> <li>c) chiunque sia legittimato ai sensi della legislazione vigente, unicamente per la consultazione dei dati di cui all'Allegato A, lettere a), ad esclusione del dato relativo alla sede legale nel caso di ditta individuale, c), e), h), i), l), m), n) e o);</li> <li>d) gli Uffici di motorizzazione civile del Ministero ai fini dell'inserimento, dell'aggiornamento o della consultazione dei dati presenti nel medesimo RENT;</li> <li>e) il CED, ai fini della manutenzione e dell'evoluzione del RENT;</li> <li>f) i Comuni, per la consultazione a titolo gratuito dei dati concernenti i titoli, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 6 (ed eventualmente per comunicare al Ministero i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione adottati - comma 2);</li> <li>g) le imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, unicamente ai fini della consultazione dell'avvenuta registrazione.</li> </ul>
<b>Articolo 5 (Adempimenti delle imprese ai fini dell'iscrizione al RENT)</b>	<p><b>Adempimenti delle imprese ai fini dell'iscrizione al RENT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>L'impresa presenta istanza di iscrizione al RENT</b>, ovvero di <b>aggiornamento dei propri dati</b>, direttamente ovvero tramite delega conferita ai soggetti (art. 7 Legge n. 21/1992) o alle associazioni di categoria (comma 1);</li> <li>✓ Qualora l'impresa <b>presenti istanza di immatricolazione</b>, aggiornamento o emissione di una nuova carta di circolazione di un'autovettura o di una motocarozzetta in uso di taxi o di noleggio con conducente, la stessa è tenuta, contestualmente, a presentare istanza per l'iscrizione al RENT ovvero l'aggiornamento dei relativi dati, secondo le modalità di cui al comma 1. La conclusione dei procedimenti di immatricolazione, aggiornamento o rilascio della nuova carta di circolazione è comunque subordinata all'iscrizione nel RENT ovvero all'aggiornamento dei relativi dati (comma 2):</li> <li>✓ In tutti casi di <b>variazione dei dati inerenti ai titoli abilitativi</b>, ivi compresi i casi di variazioni relative a conferimenti o ritrasferimenti, ovvero a trasferimenti, ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge, le imprese provvedono, <b>entro trenta giorni</b>, all'aggiornamento dei dati del RENT, secondo le modalità di cui al comma 1 (comma 3):</li> <li>✓ Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le imprese di cui al comma 8 del medesimo articolo 80 verificano l'iscrizione nel RENT (comma 4).</li> </ul> <p>All'esito della <b>procedura di iscrizione</b>, sono <b>rilasciati appositi tagliandi</b>, attestante la <b>regolare iscrizione nel RENT</b>, che sono <b>apposti sulla carta di circolazione di ogni veicolo</b> (comma 6).</p>
<b>Art. 6 (Trattamento di dati personali)</b>	Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – in rispetto delle normativa vigente in materia – è titolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante il registro elettronico.

<p><b>Art. 7</b> <b>(Disposizioni finali e</b> <b>abrogazioni)</b></p>	<p>Vengono riportate le tempistiche previste:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b><u>entro 90 giorni</u></b>: dalla pubblicazione del decreto, in sede di prima applicazione, le <b>imprese presentano l'istanza di iscrizione al RENT</b>;</li><li>✓ <b><u>entro 135 giorni</u></b>: il MIT <b>procede alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni relativi a ciascun Comune</b>;</li><li>✓ <b><u>entro 180 giorni</u></b>: in assenza di segnalazione di incongruenze da parte degli enti competenti, il <b>Ministero</b> procede alla <b>ricognizione definitiva dandone pubblicità sul sito istituzionale</b>;</li><li>✓ <b><u>entro 180 giorni</u></b>: il decreto diventa pienamente operativo.</li></ul> <p>Si prevede l'abrogazione dei seguenti DM del MIT:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 19 febbraio 2020, n.4;</li><li>✓ 20 febbraio 2020, n.86.</li></ul>
--	--